



Città di Siderno

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

ORDINANZA SINDACALE

N. 25 DEL 16 GIUGNO 2022

**Oggetto: DISCIPLINA ORARI DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI CON DIFFUSIONE DI EMSSIONI SONORE
- INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 18 DELL'1/04/2022**

IL SINDACO

Premesso che le attività di intrattenimento in orario serale e notturno contribuiscono a rendere maggiormente piacevole la permanenza dei cittadini e dei turisti in genere, ponendosi come importante presupposto per l'ottimizzazione della proposta degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Considerata la notevole frequentazione – specialmente nei fine settimana e durante le aperture serali/notturne – degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali pubblici della Città, da parte di numerosi avventori, attirati spesso dagli intrattenimenti musicali che alcuni locali organizzano con diffusione sonora anche all'esterno dell'esercizio;

Considerato che è stata più volte richiamata l'attenzione da parte del Prefetto e del Questore, anche in sede di Comitato Ordine e Sicurezza, in ordine all'adozione di un provvedimento sindacale di regolazione degli orari di svolgimento di intrattenimenti musicali all'esterno degli esercizi che determinano assembramenti di persone con connesso disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei residenti, soprattutto all'interno del centro abitato;

Atteso che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale e economico e di promozione del territorio svolto dagli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche attraverso l'attività di intrattenimento musicale, quali concertini, piano-bar e simili, organizzati al solo scopo di attirare la clientela, senza che venga richiesto alcun compenso per l'ascolto, né sotto forma di biglietto di ingresso o di aumento del prezzo della consumazione, in assenza di pubblicità e senza la predisposizione di apposite sale e/o mezzi di contenimento e stazionamento del pubblico, ovvero senza la trasformazione in attività di pubblico spettacolo;

Rilevato che, ad esclusione dell'utilizzo di semplici apparecchi radio/CD, TV o altri mezzi sonori per la sola diffusione di musica di "sottofondo" ovvero di compagnia, l'effettuazione

di intrattenimenti pubblici con musica dal vivo, amplificatori ed apparecchiature sonore significative, necessita di una delimitazione oraria al fine di assicurare un accettabile limite di tollerabilità alle emissioni sonore, al fine di garantire il bene della salute pubblica che ha carattere primario ed assoluto, costituzionalmente protetto;

Considerato, pertanto, che le attività di spettacolo e di intrattenimento, in quanto prevalentemente svolte in area urbana ad alta densità abitativa residenziale, laddove esercitate all'aperto, ovvero comportanti emissione sonore all'esterno dei locali protratte oltre certi limiti orari, possono contribuire ad inasprire le problematiche di disturbo per il riposo dei residenti e più in generale della quiete pubblica, soprattutto nelle aree del territorio dove si registra una maggiore concentrazione di pubblici esercizi;

Considerato che è compito dei Comuni contemperare le primarie aspettative dei residenti al rispetto della quiete pubblica con i differenti interessi di tutela dell'attività d'impresa e di sostegno alle attività commerciali, culturali e turistiche;

PRESO ATTO che in assenza di specifica normativa regionale, per effetto dell'avvenuta abrogazione (da parte dell'art. 13 della legge n. 35/2012) dell'art. 124, comma 2, del reg. esec. T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940) , non è richiesta alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S per lo svolgimento di piccoli trattenimenti complementari all'attività di somministrazione svolti nei pubblici servizi (consistenti in musica di sottofondo, rappresentazioni musicali compresi concertini, piano bar, karaoke, dj set) purchè non assumano la valenza imprenditoriale a scopo di lucro e non assumano le caratteristiche di pubblico spettacolo per come delineate dalla giurisprudenza e da specifiche indicazioni ministeriali;

- a) Il trattenimento si svolga in forma assolutamente occasionale, complementare e secondaria rispetto alla primaria e normale attività di somministrazione (v. parere Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 557PAS/U/003524/13500.A del 21/02/2013);
- b) Non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè , non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o causale;
- c) Non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
- d) Non si applichino aumenti ai costi della consumazione;
- e) Non vi sia specifica pubblicità degli spettacoli o trattenimenti attraverso giornali, manifesti, etc. destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini disgiuntamente da quella inerente l'attività di somministrazione.

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 18 dell'1/04/2022 con la quale, per gli obiettivi sopra esposti, sono stati disciplinati gli orari e le modalità di sospensione delle emissioni sonore all'esterno degli esercizi pubblici con attività secondaria di intrattenimento musicale per il periodo 1 ottobre – 31 maggio;

Considerato che la stagione estiva oramai in corso deve trovare occasione di insediamento razionale ed al contempo adeguato alla ragionevole domanda di svago anche giovanile, al fine di far rientrare a pieno il territorio comunale nel circuito ordinario del turismo estivo e le attività di intrattenimento musicale di che trattasi rappresentano un veicolo di promozione del territorio, contribuendo a migliorare l'offerta dei momenti di aggregazione socio/culturale, e a potenziare l'economia locale;

Ritenuto opportuno, in ragione della vocazione turistica del territorio comunale, nel periodo estivo, la disciplina della diffusione sonora e dell'intrattenimento musicale all'esterno dei locali pubblici debba soggiacere ad una regolamentazione più flessibile, purchè non si crei pregiudizio alla quiete pubblica;

Rilevato che la presente ordinanza è suscettibile di costituire fattore di concreta prevenzione all'inquinamento acustico ferma restando l'attività di vigilanza prevista dalla specifica legislazione in materia;

Visto l'art. 9 del T.U.L.P.S. ove si dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse;

Ritenuto di procedere ad una fissazione temporanea dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività di spettacoli e trattenimenti musicali in genere, di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all'aperto e laddove comportanti emissioni sonore all'esterno;

Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che la presente ordinanza si applica agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande ed agli altri esercizi commerciali che organizzano in maniera occasionale spettacoli vari di intrattenimento, mentre non si applica ai locali al chiuso che svolgono attività prevalente di pubblico spettacolo, i quali sono sottoposti al parere di agibilità della Commissione di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 820 TULPS;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1675900 del 14.11.1997, avente per oggetto "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Ritenuto opportuno provvedere in merito per motivi di pubblico interesse;

Visto il quadro normativo vigente di riferimento in materia acustica:

- Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;
- D.P.R. 149.10.2011, n. 227;
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991, come modificato dal D.P.C.M. 14.11.1997;
- D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n. 2015;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Vista la Legge 7.08.1990, n. 241;

DISPONE

Per le motivazioni e le ragioni giuridiche in narrativa espresse;

È fatto obbligo in capo ai titolari e/o gestori di pubblici esercizi o di luoghi di intrattenimento che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora di attenersi ed adeguarsi ai limiti delle emissioni sonore di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 e alle vigenti legislazioni regionali, per le manifestazioni di intrattenimento musicale dal vivo da essi stessi organizzate purchè l'attività di intrattenimento sia complementare all'attività principale nel senso in narrativa descritto;

È fatto obbligo agli esercenti di pubblici spettacoli e agli organizzatori di singoli eventi e manifestazioni di qualunque genere caratterizzati da musiche o emissioni sonore amplificate attraverso impianti elettroacustici di particolare potenza in decibel di uscita, di munirsi delle Autorizzazioni e/o Segnalazioni di Inizio Attività ai sensi degli artt. 68 e/o 69 e 80 del R.D. 773/1931 – TULPS per lo svolgimento di eventi, e di documentazione di previsione dell'impatto acustico redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 8, comma 2, Legge 26/10/1995, n. 447,

per le attività che superano i limiti previsti dal DPCM 14/11/1997, o di dichiarazione dell'atto sostitutivo di notorietà, ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con DPR 19/10/2011 n. 227, ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, che non superano i limiti di rumore previsti dal DPCM 14/11/1997 e di contenere le emissioni sonore nei limiti di legge;

1. Di disciplinare, senza ulteriore deroghe, dal 1 Giugno al 15 Luglio:

- Nei giorni di sabato e pre- festivi l'orario delle ore 03:00 quale limite di conclusione dei soli intrattenimenti musicali dal vivo dei pubblici esercizi, così come sopra specificati precisando che le emissioni sonore devono rispettare quanto previsto dalle norme vigenti;
- Nei giorni dal lunedì al venerdì l'orario delle ore 01:00, potendo poi il locale proseguire fino alle ore 02:00, l'attività con emissioni sonore non eseguite dal vivo e con il volume contenuto e soffuso, tali da costituire intrattenimento con sottofondo musicale, senza creare disturbo ai cittadini abitanti nelle aree circoscriventi o in siti che siano proiezione verticale del luogo di emissione della fonte sonora;

2. Di disciplinare, senza ulteriore deroghe, dal 16 Luglio e fino al 31 Luglio:

- Nei giorni di sabato e pre- festivi l'orario delle ore 03:30 quale limite di conclusione dei soli intrattenimenti musicali dal vivo dei pubblici esercizi, così come sopra specificati precisando che le emissioni sonore devono rispettare quanto previsto dalle norme vigenti;
- Nei giorni dal lunedì al venerdì l'orario delle ore 01:30, potendo poi il locale proseguire fino alle ore 02:30, l'attività con emissioni sonore non eseguite dal vivo e con il volume contenuto e soffuso, tali da costituire intrattenimento con sottofondo musicale, senza creare disturbo ai cittadini abitanti nelle aree circoscriventi o in siti che siano proiezione verticale del luogo di emissione della fonte sonora;

3. Di disciplinare, senza ulteriore deroghe, dal 1 Agosto al 16 Agosto:

- Nei giorni di venerdì, sabato e pre- festivi l'orario delle ore 03:30 quale limite di conclusione dei soli intrattenimenti musicali dal vivo dei pubblici esercizi, così come sopra specificati precisando che le emissioni sonore devono rispettare quanto previsto dalle norme vigenti;
- Nei giorni dal lunedì al giovedì l'orario delle ore 01.30, potendo poi il locale proseguire fino alle ore 02:30, l'attività con emissioni sonore non eseguite dal vivo e con il volume contenuto e soffuso, tali da costituire intrattenimento con sottofondo musicale, senza creare disturbo ai cittadini abitanti nelle aree circoscriventi o in siti che siano proiezione verticale del luogo di emissione della fonte sonora;

4. Di disciplinare, senza ulteriore deroghe, dal 17 Agosto al 31 dicembre:

- Nei giorni di sabato e pre- festivi l'orario delle ore 03:00 quale limite di conclusione dei soli intrattenimenti musicali dal vivo dei pubblici esercizi, così come sopra specificati precisando che le emissioni sonore devono rispettare quanto previsto dalle norme vigenti;
- Nei giorni dal lunedì al venerdì l'orario delle ore 24.00, potendo poi il locale proseguire fino alle ore 01:00, l'attività con emissioni sonore non eseguite dal vivo e con il volume contenuto e soffuso, tali da costituire intrattenimento con sottofondo musicale, senza creare disturbo ai cittadini abitanti nelle aree circoscriventi o in siti che siano proiezione verticale del luogo di emissione della fonte sonora;

Nel caso un pubblico esercizio venga sanzionato per due infrazioni successive come disturbo alla quiete pubblica, tale ordinanza non viene più applicata per l'intero periodo al pubblico esercizio sanzionato;

È fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale.

Eventuali violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 3, della L. 447/1995, dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e dalla vigente legislazione in materia.

AVVERTE

che la presente ordinanza è limitata alla sola regolamentazione della "MATERIA DI QUIETE PUBBLICA, SORGENTI SONORE E TRATTENIMENTI MUSICALI", e che, pertanto, restano ferme tutte le vigenti misure per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'osservanza del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Sez. di Reggio Calabria entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica o dalla comunicazione.

Dispone che la presente ordinanza sia pubblicata on-line sul sito istituzionale dell'ente e comunicata a:

- Prefetto di Reggio Calabria;
- Commissariato di P.S. di Siderno;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Siderno;
- Comando Polizia Locale di Siderno;



Il Sindaco

Antonietta Fragomeni